

CVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1937

ANNO XVI


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLUCCI

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	4093	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle fun- zioni attualmente demandate alla Commis- sione per i nuovi impianti industriali, al Co- mitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto.	4100
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>).	4093	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia . . .	4103
PRESIDENTE	4093	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato ese- cuzione alla Convenzione stipulata in Pa- rigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per i palazzi Farnese e Doudeauville.	4103
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 771, concernente va- riazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-37	4103
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'au- torizzazione della spesa di lire 18 milioni per completamento di opere marittime	4093	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle age- volazioni di cui al Regio decreto-legge 2 ge- naio 1936-XIV, n. 36, e al Regio decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.	4104
POCHERRA	4093	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e del- l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	4104
COBOLLI GIGLI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	4095	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1049, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1927-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la So- cietà « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine)	4105
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente mo- dificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli	4095	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di lire 40,000,000 per l'im- pianto di un cavo sottomarino telefonico- telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sottterraneo fra l'approdo in Sicilia e la sta- zione amplificatrice di Caltanissetta	4105
MARESCA DI SERRACAPRIOLA	4096		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provve- dimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.	4097		
AGODI	4099		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina	4101		
ALLEGRENI	4101		
FEROLDI	4102		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato ese- cuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti ita- liani in Germania e germanici in Italia du- rante la guerra mondiale.	4100		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 831, che ha dato ese- cuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937-XV, tra l'Italia e la Norvegia, per regolare gli scambi commerciali ed i pa- gamenti relativi	4100		

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante l'autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni.	4106	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia	4109
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo alla istituzione di borse di studio presso la Regia Università di Roma e presso il Regio Politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche.	4106	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da lire 500,000 a lire 675,000 il contributo annuo stabilito dal Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina	4110
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della Convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della Convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda	4106	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi	4110
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari	4107	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali. (<i>Approvato dal Senato</i>)	4110
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza	4107	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze Armate.	4111
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza	4107	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928	4111
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante la istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera »	4108	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV, in Monaco di Baviera.	4111
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'articolo 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937	4108	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico	4112
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli Istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi	4108	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente lo aumento dell'organico degli appuntati dei Carabinieri Reali	4112
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione	4109	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati	4112
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1° giugno 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere all'importazione nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca	4109	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze	4112
		Disegni di legge (Presentazione): 	
		SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione	4113

	Pag.
COBOLLI GIGLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato . . .	4113
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia	4113
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi	4113
CIANO GALEAZZO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero	4113
Disegni di legge (Votazione segreta)	4115

La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Ferretti di Castelferretto, di giorni 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Ciarlantini, di giorni 10; Lanfranconi, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Lembo, di giorni 5; Basile, di 15; Tredici, di 3; Klinger, di 10; Parodi, di 2; Fassini, di 15; De Francisci, di 5; Biagi, di 1.

(Sono concessi).

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati alla Presidenza, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, i seguenti disegni di legge:

Dall'onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno. (2021)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione. (2022)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente provvidenze per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi ed incollocabili. (2023)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici. (2024)

Dall'onorevole Ministro dell'Africa Italiana:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana. (2025)

Dall'onorevole Ministro dell'interno:

Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona. (2026)

Questi disegni di legge saranno inviati alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per completamento di opere marittime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 18,000,000 per completamento di opere marittime. (Stampato n. 1799-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Pocherra. Ne ha facoltà.

POCHERRA. Onorevoli Camerati. Il provvedimento di legge merita indubbiamente tutta la nostra attenzione e la nostra considerazione, particolarmente, perchè una spesa di 18 milioni desta indubbiamente l'interesse della Camera.

Il provvedimento di legge si riferisce ad una serie di provvidenze che investono la nostra politica di lavori portuali, di quei lavori che nella relazione sono stati efficacemente trattati dal camerata relatore. E i motivi sui quali si è indugiato il relatore sono principalmente tre:

1º) necessità di evitare che le nostre navi non possano trovare un tranquillo e sicuro rifugio;

2°) necessità di aumentare per quanto sia possibile i traffici;

3°) necessità di impedire che opere portuali che si trovano attualmente in corso di esecuzione, possano subire, per il decorso del tempo, delle avarie.

In sostanza questi tre concetti, che sono stati esposti sinteticamente dal relatore, valgono a giustificare il provvedimento e valgono anche a dare la sensazione che realmente qualcosa di concreto e di fattivo si vuole finalmente fare per evitare che i porti minori siano lasciati in quelle condizioni di abbandono, che, molto probabilmente, sono la causa del loro limitato traffico, e anche, di molte preoccupazioni regionali.

E io desidero rivolgermi particolarmente a Sua Eccellenza il Ministro perchè sono sicuro che si sarà ricordato, nel disporre il provvedimento di legge, di un particolare che deve essere indubbiamente presente alla sua memoria e che ha costituito non solo una ragione di ansietà per la regione del marmo, ma anche una viva preoccupazione della corporazione delle industrie estrattive. Quando si è affrontato il problema, grave ed assillante, della esportazione del marmo, e particolarmente della regione apuana, i membri della corporazione si sono indugiati sul problema del traffico, in modo speciale, per quanto si riferiva ai noli e ai trasporti. Per quanto si riferisce ai trasporti già sono stati presi contatti e già abbiamo delle risoluzioni concrete, sia che ci si riferisca ai trasporti sulla ferrovia marmifera, sia in generale per quanto concerne i trasporti sulle ferrovie dello Stato.

Ma le preoccupazioni maggiori per noi restano ancora i noli e in particolare tutto ciò che interessa le opere portuali della marina di Carrara che da vari anni, per non dire da oltre 15 anni, non dico che siano abbandonate, ma sono curate così lievemente e così poco accuratamente da arrecare quel costante pregiudizio che il relatore accenna alla sua sintetica ma efficace relazione.

Già una visita di S. E. il Ministro ha portato alla ribalta quella che è la necessità imperiosa del provvedimento, cioè vedere se era possibile ultimare le opere del porto di Marina di Carrara per assicurare la continuità del trasporto dal monte, per avviare il traffico verso il mare, e dare, quindi, possibilità di imbarco ai velieri o alle navi che possono attraccare alle banchine in modo da concertare realmente quella che è l'utilità contingente del momento per la industria marmifera con quelle che sono le necessità della nostra esportazione, perchè strettamente

collegato risulta il fenomeno della esportazione con il fenomeno della produzione, termini inscindibili che abbiamo il dovere di tenere presenti chè altrimenti il problema che tutti assilla e tutti preoccupa, quello dell'industria marmifera, non si potrà adeguatamente risolvere.

E allora cosa conviene fare? Affrontare, Eccellenza, una buona volta e definitivamente, il problema delle opere portuali di Carrara eseguite, se non erro, almeno per due terzi. Perchè questo problema è stato un poco trascurato? Io non ne voglio indagare le ragioni; certo si è che ad oggi la nostra marina velica, la marina cioè di questo nostro popolo marinaro che noi dobbiamo preparare per le future vicende della Patria, comincia ad essere abbandonata dalla gioventù che una volta era attirata dal mare e adesso se ne allontana anche nelle nostre regioni e cerca di occuparsi in altre maniere.

E allora io vorrei che attraverso questa intensificazione di opere e queste provvidenze si potesse utilmente, ancora una volta, riportare le popolazioni della nostra regione, del nostro litorale verso il mare.

Ora noi potremo facilmente ottenere questo risultato, perchè è risaputo che la spesa non è eccessiva. E allora io mi domando se valga la pena di lasciare ancora trascurato, o almeno in parte trascurato, un problema che si impone, non solo per le necessità di vita dell'industria marmifera, ma, altresì, per quella che il relatore ha saggiamente rievocato, cioè la necessità di riportare un po' verso la nostra tradizione marinara una popolazione che indubbiamente ha conservato e mantiene questa tradizione, e ha dato alla leva di mare dei buoni e bravi contingenti.

Quali sono le opere da farsi? S. E. il Ministro le conosce meglio di noi, per la semplice ragione che un anno e mezzo fa ha fatto una visita che si sperava dovesse avere risultati concreti.

Io ritengo che nelle attuali provvidenze noi potremmo essere compresi, e se per avventura fossimo stati trascurati, il che non si rileva dalla relazione che abbiamo in esame, io credo valga la pena di esaminare con la massima benevolenza un problema che si innesta anche in quel fenomeno imponente di erosione della spiaggia che voi, Eccellenza, avete rilevato e per cui vi siete seriamente preoccupato.

Questo si dice — io riferisco l'opinione dei pratici di mare — che anche in presenza di vostra Eccellenza lo hanno affermato; il

fenomeno imponente di erosione della spiaggia per il quale è nata solo qualche preoccupazione quando si è dovuto pensare al rimedio necessario per le colonie marine, poteva e doveva interessare anche il porto di Marina di Carrara. Perchè quando verrà costruita la diga di Levante, molto probabilmente, quel fenomeno di risucchio che adesso è causa dell'interramento del porto e soprattutto della erosione della spiaggia, non si verificherà più.

E allora, se questo fenomeno possiamo realmente eliminarlo, val la pena di esaminare con tutta accuratezza, ed anche con la massima benevolenza, questo problema, per dare finalmente la tranquillità alle nostre spiagge e alle nostre popolazioni operaie, e soprattutto, per dare reale e tangibile conforto all'industria marmifera, sulla quale molti, anzi tutti hanno versato amarissime lagrime, ma per la quale fino ad oggi, se si prescinde dalla benevolenza e dall'intervento diretto del Capo del Governo, nessuna opera è stata fatta per potere alleggerirne la penosa situazione.

In questo senso, rivolgo la più viva raccomandazione a Sua Eccellenza il Ministro. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei potere essere in grado di rispondere al camerata Pocherra che tutti i suoi voti manifestati testè alla Camera potranno essere rapidamente esauditi. Se non che — e non dovrei essere io a dirlo, ma, mancando il Ministro delle finanze, lo faccio una volta tanto io — non si possono risolvere tutti i problemi in un baleno.

La situazione di Marina di Carrara merita indubbiamente tutta l'attenzione del Ministero.

Alcuni lavori sono stati eseguiti; il compimento di essi che richiede opere di prolungamento e opere foranee sarà parzialmente ripreso.

Vorrei però su questo argomento fare una osservazione di carattere generale sulla questione dei porti italiani. Molto spesso si chiedono impianti di attrezzature che non sono corrispondenti a quelle che sono le necessità di esercizio. Per il porto di Marina di Carrara questo non è il caso, in quanto che il traffico del marmo è tale che qualsiasi lavoro può essere giustificato.

Tuttavia bisogna che ci rendiamo conto che in leggi preesistenti, e così nella attuale,

le esigenze individuate sono in rapporto o a specifici bisogni di carattere commerciale economico, o a bisogni di altro genere.

Per il porto di Marina di Carrara rilevo che alcuni errori sono stati commessi, soprattutto nel creare sporgenti e moli che hanno impedito alle sabbie di rifluire sulle spiagge ed hanno provocato invece la erosione da parte del mare. Il caso di Viareggio insegna. Si sono infatti dovuti prendere provvedimenti di carattere eccezionale per Viareggio, altrimenti la spiaggia di Viareggio sarebbe sparita e il porto si sarebbe tutto insabbiato. Questi provvedimenti sono però di carattere contingente e non definitivo.

Per il porto di Marina di Carrara ci troviamo nelle stesse condizioni: anche lì gli sporgenti hanno influito in senso negativo al rifluimento sulla spiaggia.

Assicuro tuttavia la Camera che questo problema, così importante per l'industria marmifera, che è il caposaldo della vita economica della provincia, sta a cuore del Governo, e nei limiti del possibile sarà risolto. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 18,000,000 per completamento di opere marittime ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli. *(Stampato n. 1802-A)*.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola. Ne ha facoltà.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati! Anche nel disegno di legge in esame si nota il proseguimento dell'opera intrapresa dal Governo fascista per la rinascita economica di Napoli, cervello pensante e cuore pulsante del Mezzogiorno d'Italia.

Nel quadro maestoso della grande Napoli del Regime, testa di ponte dell'Impero fondato dal Duce, va sempre meglio riaffermando la sua alta funzione di larghissimo contributo ai rapidi e sicuri sviluppi dei maggiori servizi pubblici della città rigenerata dal fascismo, l'Ente autonomo « Volturno », che, lontano da ogni scopo speculativo e di lucro, dedica tutta la sua fervida attività a perfezionare sempre meglio le sue molteplici attribuzioni, seguite dal Regime con costante provvido interesse e oggi integrate con il provvedimento in esame.

L'Ente autonomo « Volturno » ha origine dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della città di Napoli, il quale così dispose:

« Il Governo è autorizzato a concedere a perpetuità e gratuitamente al Municipio di Napoli la facoltà di derivare tutte la forza idraulica, di presso a 16,000 cavalli, ricavabile dalle sorgenti del Volturno, situate alla quota di 548 metri sul livello del mare, in territorio di Rocchetta, provincia di Campobasso, allo scopo di condurre la forza predetta, trasformata in energia elettrica, nel territorio del Comune di Napoli, in base a progetto tecnico da compilarsi e approvarsi a norma del regolamento 29 novembre 1893, n. 710, per le derivazioni di acque pubbliche ».

In virtù dell'articolo 19 della stessa legge, per la costruzione e l'esercizio dell'opera fu costituito un Ente autonomo con Statuto proposto dal Consiglio comunale di Napoli, ed approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Le norme della legge citata, integrate dal relativo regolamento e dallo Statuto dell'Ente approvati con Regi decreti 7 ottobre 1905, n. 605, e n. 606, demandavano l'amministrazione dell'Ente stesso a due collegi deliberanti: l'uno, il Consiglio generale di amministrazione, composto di undici membri, di cui sei di diritto, fra i quali era compreso il Sindaco di Napoli, con le funzioni di presidente, due eletti dal Consiglio comunale fuori del suo seno e tre nominati dal Ministro dell'interno, d'accordo con quelli dell'industria, commercio e lavoro, delle finanze e dei lavori pubblici; l'altro, il Comi-

tato esecutivo, composto del presidente nominato dal Ministro dell'interno, nel modo ora detto, e di due membri scelti dal Consiglio generale d'amministrazione all'infuori del proprio seno.

La vigilanza sull'Ente era esercitata dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Napoli, la tutela dalla Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi. Inoltre l'articolo 116 del regolamento 7 ottobre 1905, n. 606, prescriveva che, ove una determinata materia non fosse regolata dalle norme speciali che disciplinavano l'Ente dovessero osservarsi, in quanto fossero applicabili, le disposizioni che regolano le amministrazioni comunali.

L'esperienza dimostrò che questo ordinamento male si adattava ad un organismo di carattere industriale, qual'è l'Azienda Volturno, che richiede speditezza di provvedimenti, rapidità di azione, scioltezza di forme.

Fin dai primordi della costituzione, infatti, l'amministrazione dell'Ente costituì una Commissione per concretare un progetto di riforme, cui non mancò l'approvazione del Consiglio generale dell'Ente e del Consiglio comunale di Napoli. Ma poichè la riforma involgeva gravi questioni tecniche e giuridiche ed implicava notevoli modificazioni di atti legislativi, il Ministro dell'interno del tempo nominò, con decreto luogotenenziale 16 settembre 1917, una speciale Commissione, che esaminasse le modificazioni invocate dall'Ente e definisse nuovamente le riforme da apportare alle sue norme legislative, regolamentari e statutarie; i provvedimenti intesi ad assicurare la sistemazione e a promuovere lo sviluppo dell'Ente; le provvidenze dirette a precisare i rapporti fra l'Ente, le Società locali di elettricità ed il comune di Napoli.

Secondo la richiesta e le esigenze dimostrate dalla stessa vita iniziale dell'Ente, il progetto di riforma non poteva limitarsi all'ordinamento amministrativo, ma doveva anche provvedere allo sviluppo dell'attività di esso secondo i fini posti dalla legge del 1904 che lo istituì, nell'interesse del progressivo sviluppo industriale della città di Napoli.

Fu quindi emanata la legge 24 marzo 1921, n. 375, contenente provvedimenti per l'Ente « Volturno » in Napoli, seguita dal regolamento 6 settembre 1921, n. 1354.

Il Governo fascista con successive disposizioni legislative fissò i limiti entro i quali l'Ente poteva avvantaggiare lo sviluppo della piccola industria e migliorare il mercato dell'energia elettrica e provvedere altresì ad apprestare le fonti di credito necessarie a rag-

giungere gli scopi enunciati e secondò e tutelò l'opera dell'Amministrazione dell'Ente nella affermazione delle finalità ad essa assegnate.

Le particolari condizioni del Comune di Napoli, l'avvenire serbato alla grande metropoli hanno suggerito al Podestà ed agli Amministratori dell'Ente l'iniziativa di una più vasta riforma delle disposizioni della legge vigente, per un contributo più valido e più ampio alla efficienza ed alla economia dei pubblici servizi.

Il Governo, riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa vagliata e accolta favorevolmente dall'autorevole Capo della provincia, ritenne che la prova fatta dal Consiglio di Amministrazione e l'iniziativa presa meritassero il provvedimento contenuto nel Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, per uno studio più adeguato da parte degli attuali amministratori.

L'iniziativa podestarile, fondata sulla salda organizzazione creata dall'amministrazione dell'Ente — tale da considerarsi dal pubblico e dalle autorità come fonte sicura per contribuire al risanamento del bilancio comunale — trovò pieno riconoscimento negli organi centrali e furono quindi apportate modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, ampliandone sensibilmente i compiti e imprimendo all'Ente un ritmo e un'attività i cui vantaggi saranno sempre più tangibili nel prossimo avvenire.

In base al decreto n. 360 l'Ente Volturno è diventato l'Ente collaterale di carattere industriale messo in servizio del Comune e della città per l'esercizio di pubblici servizi e con tale ordinamento, in conseguenza dell'autonomia giuridico-patrimoniale che l'Ente Volturno ha per legge, il Comune di Napoli, mentre verrà ad avvantaggiarsi di risultati attivi della gestione, è messo al riparo da ogni alea industriale ed è sottratto alle necessità di assumere oneri finanziari per i mutui occorrenti alle predette gestioni di carattere industriale.

Questa soluzione ha risposto alle aspirazioni già altre volte espresse da precedenti amministrazioni comunali, le quali ritenevano giusto che i vantaggi che si potessero ricavare dalla gestione dell'Ente andassero a beneficio della collettività e quindi del bilancio comunale.

La limitazione all'attività dell'Ente derivante dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1921, n. 375, che prevedeva soltanto la costruzione e l'esercizio di opere per derivazione di acqua e l'esercizio a Napoli dei servizi di produzione e distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione, per riscalda-

mento e per uso industriale, determinava un impedimento alla sua maggiore valorizzazione a beneficio del Comune di Napoli, sia ai fini dello sviluppo e del perfezionamento dei servizi pubblici in genere, sia a quello dell'incremento delle entrate comunali.

Ecco quindi la necessità dell'emanazione del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, sottoposto ora al vostro esame e che accoglie i voti del benemerito Podestà di Napoli e dell'alacre Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso.

Non sto a indugiarmi nell'esame degli articoli del decreto, già esaurientemente fatto sia nella relazione ministeriale che in quella estesa dall'onorevole camerata Calza Bini per la Giunta generale del bilancio.

Desidero soltanto rilevare che col Regio decreto-legge citato l'Ente autonomo « Volturno » ha perfezionato la sua funzione di Ente dei servizi pubblici della città di Napoli, di Ente collaterale del Comune, con autonomia amministrativa e patrimoniale e con propria organizzazione industriale, il tutto messo a servizio del Comune e quindi della collettività anche sul piano finanziario.

L'Ente così tende alla duplice finalità di liberare il Comune da ogni servizio di carattere industriale con le dannose conseguenze d'indebitamenti e di attrezzature non proprie dell'attività comunale e di collaborare nel campo finanziario col Comune stesso, apprestandogli, sotto forma di canoni e di cointeressenza, dei redditi fissi, di cui il bilancio comunale può giovare, al riparo da ogni alea di carattere industriale.

La nuova legge ha creato così un tipo di Ente industriale di diritto pubblico che, posto accanto al Comune per l'esercizio dei servizi industriali, non ha gli inconvenienti che si vollero riconoscere nella municipalizzazione pura: invero questo Ente, dotato di propria personalità giuridica e conseguentemente di autonomia amministrativa patrimoniale, mentre rende un sensibile beneficio al bilancio comunale, lo preserva dalle eventuali perdite dell'esercizio.

Le nuove disposizioni legislative che fanno dell'Ente Volturno una complessa azienda di servizio pubblico tende anche a far sì che questi servizi, nella cui gestione debbono fondersi, per la migliore tutela degli interessi dei cittadini, il fine economico col fine sociale, passano dall'Ente comune ad un altro Ente di diritto pubblico, il quale, per la sua natura, può applicare ai servizi esercitati criteri economici sì, ma senza alcun fine speculativo, come dianzi si è accennato.

E le nuove disposizioni hanno già trovato pronti il Comune e l'Ente Volturno in un clima di collaborazione, per cui è stato possibile stipulare immediatamente una convenzione, con la quale il Comune dà in concessione all'Ente Volturno per il periodo di 50 anni il servizio auto-tramviario della città di Napoli alle seguenti condizioni:

1º) l'Ente Volturno si obbliga a corrispondere al Comune un canone annuo fisso di lire due milioni, oltre alla cointeressenza agli utili in ragione del 50 per cento, cointeressenza, si noti, la quale va calcolata sugli utili netti generali, cioè non solo sugli utili eventuali del bilancio dell'Azienda Tramviaria ma anche sugli utili dell'Azienda elettrica, che rappresenta l'attività principale dell'Ente;

2º) L'Ente « Volturno » si obbliga a trasformare il servizio auto-tramviario, specialmente nel centro, adattandolo alle più moderne esigenze del traffico di una grande città;

3º) L'Ente Volturno si obbliga a provvedere ad ogni nuovo impianto come ad ogni trasformazione ed ampliamento d'impianti esistenti con mezzi propri, che può attingere al proprio bilancio o alle fonti di credito apprestategli dalla sua legge istitutiva e specialmente dalle nuove disposizioni legislative;

4º) l'Ente Volturno si accolla gli oneri d'interessi e di ammortamento dei mutui che il Comune di Napoli ha sin qui contratto per l'Azienda Tramviaria, il che si traduce in uno immediato sgravio del bilancio comunale da oneri economici e finanziari di non lieve portata;

5º) un complesso di pattuizioni regola inoltre fra Comune e Ente i rapporti per lo sviluppo del servizio, per la disciplina tariffaria e per ogni altra attività inerente alla gestione, in modo da esser chiara la piena collaborazione e la perfetta identità d'intenti fra l'Amministrazione comunale e quella dell'Ente Volturno.

I maestosi impianti già realizzati dall'Ente — citiamo così a caso: l'impianto idroelettrico a Capo Volturno, la linea di trasmissione da Capo Volturno a Napoli, la potente Centrale ricevitrice termica e la vasta rete di distribuzione in città — sono la garanzia migliore che tutto il meraviglioso programma che l'Ente ha in animo di svolgere sarà attuato, con rapidità e scrupolo, qualità che tanto si armonizzano con i tempi in cui viviamo.

E l'Ente Volturno, che già nel 1930 costruì un potente stabilimento di troscultura, che si sviluppa per 1400 metri quadrati presso le sorgenti del Volturno — sarà cer-

tamente all'altezza dei suoi compiti. E non c'è da dubitare che Napoli, anche per quanto si riferisce ai pubblici servizi, sarà assai presto all'altezza delle sue nuove fortune.

Onorevoli Camerati! Il provvedimento in esame è andato in vigore soltanto da pochi mesi: ma già tutta una nuova attività fiorisce per iniziativa delle Gerarchie napoletane così autorevolmente guidate dal veramente benemerito Prefetto, per migliorare l'attrezzatura di Napoli così prediletta dal Duce, il quale, per l'ulteriore sviluppo della sua secolare missione mediterranea, ha dato le direttive ed i mezzi finanziari.

E Napoli fascista saprà degnamente corrispondere a questa predilezione.

La sistemazione della finanza comunale con l'intervento diretto dello Stato, il risanamento e la bonifica di Fuorigrotta, la sistemazione del tunnel e di alcuni quartieri cittadini, la Mostra delle terre d'oltremare costituiscono i pilastri di questa auspicata e oramai sicura rinascita e il riconoscimento, per ragioni storiche e geografiche, che Napoli è il porto dell'Impero e il più importante mercato coloniale.

Al Duce la riconoscenza devota del sano, probo, generoso popolo napoletano, che giammai vacillò nelle sue dedizioni e nelle sue speranze, e che si sente animato e confortato nella sua solida fede fascista dal nuovo concreto aiuto che gli viene dal Regime. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1924, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giu-

gno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose. (*Stampato* n. 1803-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Agodi. Ne ha facoltà.

AGODI. Onorevoli Camerati, il disegno di legge sottoposto al nostro esame ed approvazione merita di essere messo in particolare evidenza, non solo perchè l'Unione nazionale fascista tra le famiglie numerose rappresenta la pronta realizzazione di una delle indicazioni segnate, nella sua ultima sessione, dal Gran Consiglio del Fascismo, in materia di politica demografica, ma anche e soprattutto perchè questo nuovo ente, che esprime in sé il trionfo della vita, nella sua potenza creatrice di futuro, viene posto dal Regime all'altissimo rango di organo di consultazione, di propulsione e di sviluppo, per ogni provvedimento destinato alla soluzione del problema demografico, che è in realtà, secondo lo stesso supremo organo della Rivoluzione, il « problema dei problemi »! Inquadrate nelle molteplici iniziative in corso, per il potenziamento generale della Nazione, fra i provvedimenti per la difesa dei valori morali ed economici della famiglia — base della nostra società civile, contro cui è vana ogni minaccia — fra quelli per l'incremento della nuzialità e della natalità, l'odierno provvedimento che assicura vita e funzione all'Associazione nazionale fascista tra le famiglie numerose, è un chiaro segno della volontà del Duce di adeguare sempre più e sempre meglio le forze del popolo italiano ai crescenti bisogni del suo divenire imperiale; bisogni che vanno commisurati a decenni ed a generazioni!

Non sarà superfluo ricordare come anche in questo settore la politica mussoliniana abbia segnato un « primato cronologico » di grande valore sociale.

È lo Stato moderno che afferma — contro tutte le democratiche indifferenze — la sua volontà di intervento esaltando e proteggendo le energie sane di un popolo che crede nella vita; che ama vedere nella procreazione la proiezione dell'individuo nel futuro per l'incessante procedere delle generazioni; che sa come il numero sia potenza, nei campi, nelle officine, alle linee di frontiera, sulle vie consolari della conquista imperiale.

Le famiglie rurali dei coloni e dei diretti conduttori, che danno alla nuova istituzione il cospicuo apporto di oltre il 60 per cento dei suoi componenti, salutano con particolare

entusiasmo questo nuovo segno di nobiltà, loro riconosciuto dal Capo della rivoluzione!

Forse non tutti sanno con quale gioia venga accolto il gesto generoso con cui il Duce premia una madre prolifica allietata da un parto bigemino! E forse Egli solo sa misurare la profonda riconoscenza del suo popolo, che già risponde in pieno all'appello lanciatogli, per questa come per ogni altra battaglia.

I segni della ripresa sono evidentissimi: i primi dieci mesi del 1937 presentano nei matrimoni e nelle nascite un miglioramento di 71,000 e di 15,000 unità rispettivamente, nei confronti dello stesso periodo dell'anno precedente.

Si potrebbe osservare che l'incremento riscontrato nella statistica della nuzialità non è seguito da quello delle nascite che a considerevole distanza, ma non vi è chi non veda come il primo sia sicura promessa per il secondo.

Taluno vuol vedere nella migliorata situazione economica del Paese la ragione fondamentale di questo movimento; negli assegni famigliari, nei prestiti di nuzialità e di natalità e negli altri provvedimenti di carattere economico, la spinta decisiva per la ripresa segnalata.

Ma noi amiamo credere che il calcolo del tornaconto non abbia potuto influire che in minima parte sulla grande massa del nostro popolo.

Non ci spiegheremmo diversamente la percentuale minima dei nati vivi per mille abitanti del 9,3 a Como e quella massima di 36,8 a Matera, registrati per l'anno 1936.

Il problema demografico è per noi essenzialmente di natura morale; di fiducia nella vita della famiglia e della Nazione; di trionfo della azione, su ogni pigrizia sterile e parassitaria.

E per questa azione tonificatrice della vita nazionale, ecco una nuova arma, salda sulle sue posizioni e ricca di avvenire, la Federazione nazionale fascista delle famiglie numerose, cui, con la conversione in legge del Decreto 3 giugno XV, voi assicurerete prestigio e possibilità di azione vittoriosa. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale. (*Stampato* n. 1804-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 831, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937-XV tra l'Italia e la Norvegia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19

aprile 1937-XV, n. 831, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937-XV tra l'Italia e la Norvegia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi. (*Stampato* n. 1805-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 831, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937-XV tra l'Italia e la Norvegia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto. (*Stampato* n. 1807-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commis-

sione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina. (*Stampato* n. 1808-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Allegreni. Ne ha facoltà.

ALLEGRENI. Onorevoli Camerati, quando un Paese tende, così come noi tendiamo, al raggiungimento della sua autarchia economica, mobilitando intelligenza e volontà con l'entusiasmo che solo può determinare in un popolo graniticamente unito e compatto come il nostro, un preciso comandamento del suo Capo e una imprescindibile necessità, sarebbe inconcepibile che, ottenuto un prodotto, se ne dovesse comunque trascurare la sua integrale utilizzazione nei successivi apprestamenti per portare il prodotto stesso al consumo.

Ma non soltanto inconcepibile, sarebbe delittuoso se questo dovesse avvenire per quei prodotti (e soprattutto per il frumento) che sono base dell'alimentazione del Paese. Chi è agricoltore o chi abbia conoscenza dell'industria della trebbiatura sa purtroppo quali perdite di prodotto può portare una trebbiatura non efficiente, operata cioè da macchine non adatte, per esempio, al tipo di grano, o imperfette nei loro organi meccanici, o nelle quali questi stessi organi, logorati dal lavoro, non siano mantenuti in efficienza da periodiche opportune e razionali manutenzioni.

Alla eliminazione di questi danni (gravi per l'economia di chi produce, ma gravi soprattutto per l'economia del Paese), tende il decreto-legge 15 aprile 1937, n. 694, che oggi la Camera fascista è chiamata ad approvare, e ciò mediante opportune norme atte a con-

trollare l'efficienza della macchina, a disciplinare quest'attività nell'ambito delle provincie e a dare all'attività stessa un contenuto economico senza del quale non solo nessun perfezionamento sarebbe possibile, ma neppure l'efficiente mantenimento dei mezzi attuali.

Per questo si è voluto impedire la illecita concorrenza dei peggiori e consentire con una ponderata limitazione del numero delle macchine, dove siano esuberanti, una ragionevole utilizzazione delle macchine stesse.

La relazione ministeriale e quella così diligente e circostanziata del relatore camerata Maresca di Serracapriola, mi dispensano da ulteriori illustrazioni.

Ritengo solo opportuno aggiungere alcune considerazioni che io ritengo utili perchè le ottime finalità del decreto possano essere più completamente raggiunte:

1º) È affiorata nel passato anno, in parecchie località, la tendenza a creare per ogni macchina l'assegnazione di una determinata zona. Non mi sembra che il decreto si presti a tali interpretazioni; tuttavia, se ciò fosse possibile, lo riterrei molto dannoso perchè la comodità creata da questa specie di concessione monopolistica neutralizzerebbe ogni spinta al perfezionamento di questa attività non più sollecitata dalla possibilità che l'agricoltore non soddisfatto si rivolga ad altri pur sempre nell'ambito di quelli autorizzati.

2º) Riterrei opportuna una parziale modifica o una diversa interpretazione a quanto dispone l'articolo 2 a riguardo della limitazione che una licenza possa servire solo nell'ambito di una determinata provincia.

Il trebbiatore che intenda impiegare la propria macchina in più provincie dovrebbe non solo chiedere una licenza per ogni provincia, ma sottoporre la macchina all'esame quasi contemporaneo delle singole Commissioni provinciali. A parte il costo di ogni singola licenza così ottenuta, non sarà improbabile che la macchina venga considerata idonea da una o più Commissioni provinciali e non idonea da altre, essendo umanamente da escludere la possibilità che le varie Commissioni giudichino con assoluta unicità di vedute.

Sarebbe perciò necessario che la licenza ottenuta per una provincia potesse essere resa valida anche in altre con la sola apposizione di un visto del rispettivo Ispettorato agrario perchè l'idoneità riconosciuta da una Commissione provinciale valesse anche per le altre provincie, specie se confinanti.

3º) Per quanto riguarda la composizione della Commissione e il giudizio sulla idoneità tecnica delle macchine da parte delle Commissioni provinciali (articolo 4), mi preme di raccomandare che le organizzazioni sindacali incaricate della designazione dei membri formanti le Commissioni provinciali si preoccupino di designare almeno in parte persone veramente tecniche e che l'esame, che dovrebbe essere preventivo, fatto su macchine non funzionanti, sia sempre seguito da un vero collaudo a macchine funzionanti, perchè solo allora sarà possibile dare un giudizio preciso e definitivo sulla vera efficienza delle trebbie e soprattutto sarà possibile l'individuazione delle reali deficienze e di conseguenza l'attuazione dei mezzi atti ad eliminarle.

Il buon funzionamento di una trebbia oltre che non essere sempre in relazione con la data di nascita della trebbia stessa (molte volte vecchie macchine ben aggiornate si comportano meglio di altre nuove) non può essere neppure giudicato a priori dall'esame puro e semplice delle caratteristiche meccaniche delle macchine, (pur rappresentando sempre una indubbia garanzia), dipendendo il più delle volte da una accurata e opportuna messa a punto dei diversi organi meccanici, messa a punto che non può essere rilevata che durante il funzionamento.

Un'ultima considerazione mi permetto ancora aggiungere a proposito di quelle località (e sono purtroppo ancora molte) dove si usano più per tradizione che per vere e reali impossibilità, date da mancanze di viabilità, altri mezzi di trebbiatura primitivi che sono causa di ingenti perdite di prodotti.

La parte sana dell'organizzazione industriale dei trebbiatori, che da queste disposizioni di legge ha avuto indubbi e reali vantaggi, deve poter trovar modo, superando sia pure delle difficoltà che non disconosco, di portare la sua attività anche in queste regioni. Una parallela intensa azione di propaganda e di coordinamento da parte delle organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura non mancherà a sua volta di facilitare il formarsi di quel minimo di lavoro che potrà rendere economica la gestione industriale.

In un secondo tempo la convenienza economica di tali razionali sistemi non mancherà con la sua evidenza (data dalla non dispersione di forti quantità di prodotto) di smantellare le resistenze create dalla consuetudine e da errati concetti di economia, e quantitativi non indifferenti di frumento oggi persi

per l'economia dei singoli e per quella del Paese si trasformeranno così in nutriente pane per il nostro popolo, pane che ci è prezioso quanto l'oro e più dell'oro perchè in determinate contingenze neppure l'oro potrebbe procurarcelo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Feroldi. Ne ha facoltà.

FEROLDI. Onorevoli Camerati, il fatto che si discuta adesso del progetto per la trasformazione in legge del decreto-legge riguardante l'esercizio della trebbiatura mi dà agio di fare qui una raccomandazione a Sua Eccellenza il Ministro dell'agricoltura, che non vedo presente, nel senso di promuovere lo studio per il miglioramento della macchina trebbiatrice. Non basta controllare il funzionamento delle trebbiatrici attuali, ma è tutto lo studio della macchina che bisogna rifare.

La trebbiatrice attuale è ancora quella funzionante 40 o 50 anni fa; tolte poche modificazioni di dettaglio, la macchina è rimasta quella che era. Le esigenze sono oggi aumentate moltissimo, e le perdite in grano nella trebbiatura sono notevoli: dell'ordine del due, del tre per cento, anche nelle migliori macchine, nelle meglio costruite e mantenute.

Anche recentemente ho avuto occasione di parlare a Foggia col direttore di quella Cartiera, ed egli mi confermava che nella paglia si trovano dei quantitativi di grano dal due al tre per cento.

Questa è una perdita molto notevole che dipende non solo dalle cattive condizioni della macchina, ma da errori di concezione della macchina stessa. Sono i diversi organi della macchina che bisogna studiare con criteri nuovi.

La Commissione Nazionale di Meccanica Agraria si è occupata di questo, ma necessariamente si è dovuta limitare ad uno studio di carattere teorico, mancando la possibilità della sperimentazione pratica. Da parte delle ditte costruttrici non c'è da attendersi aiuti in questo senso, perchè un radicale mutamento nel tipo di macchine, mentre svaluta le macchine esistenti, obbliga anche gli industriali a modificare la loro attrezzatura. Sarebbe necessario che il Ministero dell'agricoltura promuovesse l'istituzione di un centro sperimentale per lo studio delle macchine agricole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si incaricherà il Ministro Rossoni di questo.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia. (*Stampato* numero 1809-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per i palazzi Farnese e Doudeauville.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per i palazzi Farnese e Doudeauville. (*Stampato* n. 1810-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per l'acquisto da parte dell'Italia del Palazzo Farnese, per la sua locazione al Governo della Repubblica per uso di Ambasciata di Francia e per la contemporanea concessione in affitto al Governo italiano dell'Hôtel Doudeauville di Parigi per essere adibito a sede di quella Regia Ambasciata d'Italia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 771, concernente variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-37.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 771, concernente variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-37. (*Stampato* n. 1811-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 771, concernente variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al Regio decreto legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al Regio decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al Regio decreto-legge 2 gennaio 1936, Anno XIV, n. 36, e al Regio decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati. (*Stampato n. 1813-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al Regio decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale-telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (*Stampato n. 1815-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 18,000,000 per completamento di opere marittime. (1799)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli. (1802)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose. (1803)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale. (1804)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 831, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937-XV, tra l'Italia e la Norvegia, per regolare [gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi. (1805)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto. (1807)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina. (1808)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia. (1809)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per i palazzi Farnese e Doudeauville. (1810)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 771, concernente variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-37. (1811)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al Regio decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati. (1813)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (1815)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
PAOLUCCI

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1049, che approva la convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1927-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13

maggio 1937-XV, n. 1049, che approva la convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1927-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine). (Stampato n. 1816-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura

MARCUCCI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1049, che approva la convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1925-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di lire 40,000,000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di lire 40,000,000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta. (Stampato n. 1817-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1937

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di lire 40,000,000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante l'autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante l'autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni. (*Stampato* n. 1818-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante l'autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia Università di Roma e presso il Regio Politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo

1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia Università di Roma e presso il Regio Politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche. (*Stampato* n. 1819-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia Università di Roma e presso il Regio Politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della Convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della Convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della Convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della Convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda. (*Stampato* n. 1839-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della Convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3

della Convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari. (*Stampato* numero 1821-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza. (*Stampato* n. 1822-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza. (*Stampato* n. 1823-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera ». (*Stampato* n. 1824-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'articolo 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'articolo 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937. (*Stampato* n. 1825-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'articolo 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi. (*Stampato* n. 1826-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. (*Stampato* n. 1827-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1º giugno 1937, mediante scambio di note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere all'importazione nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1º giugno 1937, mediante scambio di note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere all'importazione nel Regno, a titolo di trattamento prefe-

renziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca. (*Stampato* n. 1828-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1º giugno 1937, mediante scambio di note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere alla importazione nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia (*Stampato*, n. 1829-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a

prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XIV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da lire 500,000 a lire 675 mila il contributo annuo stabilito dal Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da lire 500,000 a lire 675,000 il contributo annuo stabilito dal Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina. (*Stampato* n. 1831-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da lire 500,000 a lire 675,000 il contributo annuo stabilito dal Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, numero 393, a favore delle Missioni italiane in Cina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 lu-

glio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi. (*Stampato* n. 1832-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex-combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali. (*Stampato* numero 1781-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, nel testo concordato fra Governo e Commissione.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex-combattenti preveduti nelle

leggi e nei regolamenti professionali, con la seguente modificazione:

nella lettera *b*) dell'articolo 1, alla parola « medaglia » è sostituita la parola « decorazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze Armate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze Armate. (*Stampato* n. 1789-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze Armate ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo alla estensione

ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928. (*Stampato* n. 1814-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV, in Monaco di Baviera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV, in Monaco di Baviera. (*Stampato* n. 1830-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV, in Monaco di Baviera ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico. (*Stampato* n. 1834-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei Carabinieri Reali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei Carabinieri Reali. (*Stampato* n. 1835-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei Carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati. (*Stampato* n. 1836-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze. (*Stampato* n. 1838-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione. (2027)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato; (2028)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia. (2029)

Presento inoltre, per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro per l'Africa Italiana, il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi. (2031)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

CIANO GALEAZZO, *Ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti:

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1049, che approva la convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1927-V, e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo C (Isole Partenopee e Pontine). (1816)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di lire 40,000,000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta. (1817)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante l'autorizzazione alle Associazioni professionali ed Istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni. (1818)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia Università di Roma e presso il Regio Politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche. (1819)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della Convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda. (1839)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggior-

na le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari. (1824)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza. (1822)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza. (1823)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del Corpo della « Guardia alla frontiera ». (1824)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'articolo 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937. (1825)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi. (1826)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. (1827)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1º giugno 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere alla importazione nel Regno, a titolo di tratta-

mento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca. (1828)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia. (1829)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da lire 500,000 a lire 675,000 il contributo annuo stabilito dal Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina. (1831)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi. (1832)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex-combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali. (1781)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze Armate. (1789)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928. (1814)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV, in Monaco di Baviera. (1830)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del Corpo automobilistico. (1834)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei Carabinieri Reali. (1835)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1937

dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati. (1836)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo teatro Comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze. (1838)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 18,000,000 per completamento di opere marittime: (1799)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, numero 375, recante provvedimenti pr l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli: (1802)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, recante provvedimenti in favore dell'Unione fascista fra le famiglie numerose: (1803)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato

esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei Caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale: (1804)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	323
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 831, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma il 31 marzo 1937-XV, tra l'Italia e la Norvegia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi: (1805)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto: (1807)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina: (1808)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia: (1809)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	323
Voti contrari	—

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 840, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV, fra l'Italia e la Francia, per i palazzi Farnese e Doudeauville: (1810)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 771, concernente variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-37: (1811)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	320
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36 e al Regio decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati: (1813)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale-telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: (1815)

Presenti e votanti.	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	323
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belevi — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Nicolò — Deffenu — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Landi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Maresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli —

Medici del Vascello — Melchiori — Mendini
Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi —
Michelini di San Martino — Milani — Miori
— Misciattelli — Moncada di Paternò — Mo-
relli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Mo-
rigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese
— Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso
— Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti —
Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano —
Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso —
Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto —
Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci
Parisi Alsessandro — Parisio Pietro — Pa-
rolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pa-
voncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna
— Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli —
Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti
— Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pot-
tino di Capuano — Preti — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli
— Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci
Giorgio — Ridolfi — Rocca — Roncoroni —
Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Scar-
fiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti
— Serena — Serono — Sertoli — Silva —
Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Fran-
cesco — Spizzi — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi
— Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — To-
selli — Trapani-Lombardo — Tringali Casa-
nuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Ro-
dolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella —
Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau
— Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

De Collibus — Diaz.
Ferretti di Castelferretto.
Pennavaria — Proserpio.
Savini — Serpieri.

Sono ammalati:

Bianchini — Buttafochi.
Ciarlantini.
Dentice di Frasso.
Foschini.
Gennaioli — Gorini.
Lanfranconi.
Motta.
Steiner.

Assenti per ufficio pubblico:

Antonelli — Arcidiacono.
Basile — Biagi.
De Francisci — Donegani.
Fassini.
Ghigi.
Klinger.
Lembo.
Maraini.
Parodi — Puppini.
Tredici.

Risultato della seconda votazione segreta

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 maggio 1937-XV, n. 1049, che
approva la convenzione modificativa di quelle
in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre
1927-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con
la Società « Partenopea » di navigazione, con
sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di
navigazione costituenti il gruppo C (Isole
Partenopee e Pontine): (1816)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	317
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguar-
dante l'assegnazione di lire 40,000,000 per
l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-
telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un
cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e
la stazione amplificatrice di Caltanissetta:
(1817)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 aprile 1937-XV, n. 1006, riguardante
l'autorizzazione alle Associazioni professio-
nali ed Istituti collaterali ad acquistare beni
immobili e ad accettare lasciti e donazioni:
(1818)

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	319
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia Università di Roma e presso il Regio Politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche: (1819)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 319
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della Convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della Convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda: (1839)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 319
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari: (1821)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 319
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza: (1822)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 319
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, del grado

onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza: (1823)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 319
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera »: (1824)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 318
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'articolo 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937: (1825)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 318
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi: (1826)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 317
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1222, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione: (1827)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 317
Voti contrari 3

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1937

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belevi — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capiabbi — Capoferri — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Nicolò — Deffenu — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Landi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojaco — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapiola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci Parisi Allessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Potino di Capuano — Preti — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rocca — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Scarfotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe, Zingali.

Sono in congedo:

De Collibus — Diaz.

Ferretti di Castelferretto.

Pennavaria — Proserpio.

Savini — Serpieri.

Sono ammalati:

Bianchini — Buttafochi.
Ciarlantini.
Dentice di Frasso.
Foschini.
Gennaioli — Gorini.
Lanfranconi.
Motta.
Steiner.

Absenti per ufficio pubblico:

Antonelli — Arcidiacono.
Basile — Biagi.
De Franciscei — Donegani.
Fassini.
Ghigi.
Klinger.
Lembo.
Maraini.
Parodi — Puppini.
Tredici.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1º giugno 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere all'importazione nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca: (1828)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938-XVI la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936-XV concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia: (1829)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da lire 500,000 a lire 675,000 il contributo annuo stabilito dal Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina: (1831)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi: (1832)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex-combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali: (1781)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze Armate: (1789)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio

e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928: (1814)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV, in Monaco di Baviera: (1830)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico: (1834)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei Carabinieri Reali: (1835)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	317
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati: (1836)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1383, concernente l'applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze: (1838)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belevi — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Nicolò — Deffenu — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Ge-

novesi — Gervasio — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Landi — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci Parisi Alsessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Potino di Capuano — Preti — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rocca — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Scarfotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Sero — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella —

Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

Sono in congedo:

De Collibus — Diaz.

Ferretti di Castelferretto.

Pennavaria — Proserpio.

Savini — Serpieri.

Sono ammalati:

Bianchini — Buttafochi.

Ciarlantini.

Dentice di Frasso.

Foschini.

Gennaioli — Gorini.

Lanfranconi.

Motta.

Steiner.

Assenti per ufficio pubblico:

Antonelli — Arcidiacono.

Basile — Biagi.

De Francischi — Donegani.

Fassini.

Ghigi.

Klinger.

Lembo.

Maraini.

Parodi — Puppini.

Tredici.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 769, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 13 febbraio 1937, per riprendere gli scambi commerciali fra i due Paesi e per regolare i pagamenti relativi. (1800)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi leopardiani, con sede in Recanati. (1849)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplo-

matico-consolare, bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV. (1901)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1396, concernente l'istituzione in Venezia di una Soprintendenza ai monumenti, e di una Soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte. (1859)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1937-XV, n. 1050, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione. (1843)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX. (1856)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze. (1862)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1353, col quale sono state parzialmente risolte le Convenzioni per la concessione della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (1846)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1479, recante norme per l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riasunti in servizio sedentario. (1878)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, recante la revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonché dagli Enti pubblici locali, dalle Opere Nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali. (1848)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1381, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 3 novembre 1925, 26 ottobre 1927 e 27 novembre 1934, stipulata con la Società di Navigazione « Eolia », con sede in Messina, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo D (Isole Eolie). (1840)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1434, riguardante l'assegnazione di nuovi fondi alle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume. (1850)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1435, riguar-

dante i servizi di navigazione per il Mediterraneo Occidentale. (1851)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1030, concernente la proroga del beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di automobili che si esportano. (1842)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1631, con il quale è stata accordata una anticipazione al comune di Bolzano di lire 2,000,000 per i lavori di sistemazione della zona industriale. (1879)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1630, col quale si autorizza la spesa di lire 60,000,000 per la costruzione della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana. (1881)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al parco ex Reale di Monza e sono state dettate le relative norme di attuazione. (1855)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (1844)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1202, che autorizza la spesa di lire 5,000,000 per la sistemazione stradale a totale carico dello Stato in talune provincie della Sicilia. (1857)

20 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio. (1861)

21 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1404, riguardante l'applicazione alle vertenze arbitrali in corso delle modificazioni apportate all'articolo 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare ». (1845)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese. (1863)

23 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero. (1864)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, recante

norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV. (1865)

25 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la ricostituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri, in conseguenza della guerra od a causa di servizio. (1866)

26 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1210, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38. (1867)

27 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1937-XV, n. 943, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 23 giugno 1937-XV, n. 930, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1868)

28 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 818, concernente il trattamento degli operai dello Stato comandati in località disagiate dell'Africa Orientale Italiana. (1869)

29 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941, il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti, e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino. (1871)

30 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229, che apporta modificazione, nei confronti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore di tipo B, all'articolo 6 del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. (1872)

31 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574, concernente ritocchi agli aggi di riscossione degli

esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (1873)

32 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1406, che stabilisce il trattamento doganale per le merci di origine e provenienza dall'Africa Orientale Italiana che s'importano nella Madre Patria. (1874)

33 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale per le merci di origine e di provenienza dalla Libia che s'importano nella Madre Patria. (1875)

34 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1937-XV, n. 1155, concernente l'assegnazione di aree per la sistemazione edilizia della Regia Università di Roma. (1876)

35 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1382, recante modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con Regio decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645. (1877)

36 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni della composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo. (1847)

Disegno di legge del quale è stata rinviata la discussione:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento. (*Approvato dal Senato*). (1782)

La seduta termina alle 17,35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI